

ACCORDO SINDACALE
ATTIVAZIONE PRESTAZIONI DEMANDATE AL FONDO REGIONALE DI
CATEGORIA DAL CCRL DEL SETTORE ALIMENTARE E DELLA
PANIFICAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 1° GENNAIO 2024

Il giorno 28 febbraio 2024 presso la Sede di Confartigianato Udine

Tra

**le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Area Alimentazione - Panificazione rappresentanti
la Confartigianato Imprese FVG e la CNA Friuli Venezia Giulia**

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

Graziano TILATTI – Presidente Confartigianato Imprese FVG

Giorgio VENUDO – Capogruppo regionale Gelatai

Assistiti dalla responsabile regionale delle relazioni sindacali Cdl Cristiana Viduli

CNA FRIULI VENEZIA GIULIA

Maurizio MELETTI – Presidente CNA – Federazione regionale FVG

Assistito dal Segretario CNA FVG Roberto FABRIS con l'ausilio della Dott.a Laura Cossatto

e

le delegazioni regionali FAI - CISL, FLAI - CGIL, UILA – UIL

FAI-CISL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Stefano GOBBO e Marco SAVI.

FLAI-CGIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Maurizio COMAND e Nicola DAL
MAGRO

UILA-UIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Pier Paolo GUERRA e Alberto
BOLOGNINI

Visti

- Il contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli Venezia Giulia di data 15

gennaio 2024, ed in particolare gli articoli 4 lett. a) e f) (“Fondo regionale di categoria”), art.13 con relativa nota congiunta a verbale (“Trattamento economico di malattia”) e art. 11 e (“Welfare contrattuale”);

- L'accordo sindacale di costituzione del Fondo regionale di Categoria del settore Alimentare e della Panificazione di data 31 maggio 2018.

le Parti definiscono con il presente Accordo le modalità di intervento del Fondo a copertura delle seguenti prestazioni indicate nel CCRL.

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

Articoli 4 lett. a) e 13 con relativa nota congiunta a verbale del CCRL.

- A far data dal 1° gennaio 2024 le aziende che applicano il CCRL del settore Alimentazione e Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 15 gennaio 2024 in caso di malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni, per il 3° giorno di malattia (se lavorativo), dovranno corrispondere a favore del lavoratore un trattamento economico giornaliero pari al 100% della retribuzione normale di cui all'art. 46 del vigente CCNL. Al lavoratore assente per malattia non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.
- Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto per un massimo di 3 eventi annui per dipendente per anno civile (1/1 – 31/12).
- Per le aziende in regola con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente la data di inizio della malattia, il trattamento economico per il periodo di carenza così come definito al paragrafo 1) verrà anticipato dall'azienda la quale ne chiederà il rimborso al Fondo stesso tramite l'Ebiart.
- La retribuzione da prendere in considerazione è omnicomprensiva mensile: divisore 173.
- Il rimborso previsto per l'impresa è pari al 100% dell'imponibile lordo del 3°giorno.
- L'azienda presenterà domanda di rimborso via PEC utilizzando l'apposito modello “MAL/Alimentazione” (*Allegato 1*) il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice ed allegando copia del certificato medico e copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) riferito al mese di malattia del

2

lavoratore. Resta ferma la possibilità del Fondo di chiedere integrazione della documentazione inviata, a riprova dell'avvenuto pagamento al lavoratore.

- Il Fondo provvederà a rimborsare l'azienda entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) WELFARE CONTRATTUALE


Articoli 4, lett. f e art. 11 CCRL

- Dal 1° gennaio 2024 a favore dei lavoratori/lavoratrici che eserciteranno l'opzione welfare di cui all'articolo 11 del CCRL 15 gennaio 2024 le aziende riconosceranno aggiuntivi € 5,00 al mese da destinare al/ai servizio/i di welfare prescelto/i.
- Per le aziende in regola con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente, il trattamento economico aggiuntivo, così come definito al paragrafo precedente, verrà anticipato dall'azienda la quale ne chiederà il rimborso al Fondo stesso.
- L'azienda presenterà domanda di rimborso utilizzando l'apposito modello WEL/ Alimentazione (**Allegato 2**) entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice ed allegando copia della busta paga con evidenza dell'importo corrisposto al lavoratore/lavoratrice;
- Il Fondo provvederà ad erogare la prestazione entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

NOTA A VERBALE

La Segreteria del Fondo provvederà a fornire alla Commissione Paritetica regionale il dettaglio dei dati finanziari del Fondo entro il mese di luglio di ciascun anno.

La Commissione trasmetterà, quindi, alle Parti sociali la rendicontazione del Fondo Regionale di categoria.



FAI - FLAI - UILA

Marco Gu

Mario Casarini

Renato

Roberto

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

Graziano Tilatti

Graziano Tilatti

CNA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Maurizio Meletti

Maurizio Meletti

Allegati: copia certificato medico; copia LUL (parte presenze e parte retributiva) del mese nel quale la MALATTIA è stata retribuita, evidenziata come CARENZA EBIART.



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top right, a signature with a large 'S' at the bottom right, and several other smaller signatures scattered in the lower right quadrant.



RISERVATA AL FONDO

N. Prot. Domanda Data arrivo

DOMANDA DI RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO PER I LAVORATORI CHE HANNO ESERCITATO L'OPZIONE WELFARE CONTRATTUALE
(art. 11 CCRL FVG del 15.01.2024 e relativo Regolamento)

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di Titolare / Legale Rappresentante della ditta _____ con sede in Comune di _____

() cap _____ via e n. _____

Cod.Fisc./P.IVA _____ tel. _____ e-mail _____

COORDINATE BANCARIE DITTA per l'accreditamento – Codice IBAN

CHIEDE il rimborso di cui sopra.

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:

() che i dati sotto indicati sono esatti e veritieri e si riferiscono ai lavoratori dipendenti dell'impresa;

() di essere a conoscenza degli adempimenti posti a suo carico nei confronti del FONDO regionale FVG CATEGORIA ALIMENTARISTI artigiano e delle responsabilità conseguenti alla omissione di questi;

() che l'impresa ha effettuato i versamenti all'EBNA/FSBA e al FONDO DI CATEGORIA come previsto dalla norme e dai contratti in vigore, di essere in regola con gli stessi nonché di applicare il vigente CCNL impegnandosi ad osservarlo integralmente durante l'intero periodo della sua validità unitamente agli accordi locali integrativi del contratto stesso, allo statuto e regolamento del FONDO.

COGNOME E NOME CODICE FISCALE	QUALIFICA	QUOTA AGGIUNTIVA DI WELFARE EROGATA DELLA QUALE SI CHIEDE RIMBORSO	COGNOME E NOME CODICE FISCALE	QUALIFICA	QUOTA AGGIUNTIVA DI WELFARE EROGATA DELLA QUALE SI CHIEDE RIMBORSO

TOTALE €

Luogo e data _____

Timbro e firma ditta _____

[Handwritten signatures and initials]

ALLEGATO 2 -mod.WEL/Alimentazione

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 1) la quota aggiuntiva erogata al lavoratore che ha esercitato l'opzione welfare corrisponde a 5 € mensili; 2) le prestazioni di welfare sono corrisposte dall'impresa al lavoratore in un'unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alla spettanze terminative; 3) il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, timbrato e sottoscritto dall'impresa; 4) la ditta è responsabile delle omissioni ed inesattezze dei dati contenuti nella denuncia.

Modulo da presentare tramite Pec al Fondo Regionale FVG CATEGORIA ALIMENTAZIONE E PANIFICAZIONE entro il giorno 25 entro del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice. Il Fondo si riserva di richiedere i documenti in originale.

Allegati: copia della busta paga con evidenza dell'importo di WELFARE corrisposto al lavoratore/lavoratrice.



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

NOTA CONGIUNTA A VERBALE

del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli -Venezia Giulia d.d. 15/01/2024

Integra e sostituisce i seguenti artt.: 4,10 e 13:

- Art. 4: La quota annuale pari a euro 20,00 a carico del datore di lavoro e euro 6,00 a carico del lavoratore (con unica trattenuta da effettuarsi con il prospetto paga di maggio) si intendono annuali e verranno versati al Fondo Regionale di Categoria entro il 15 giugno di ogni anno per ogni lavoratore in forza al 31 maggio;
- Art. 4, ultimo comma: L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto all'art. 23 "Adesione e regolarità alla bilateralità" del Presente CCRL;
- ART.10: Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità. Le tabelle sotto riportate annullano e sostituiscono quelle precedenti; per la parte delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli-arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.

SETTORE ALIMENTARE - AZIENDE ARTIGIANE	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
1S	44,75 €
1	40,18 €
2	36,78 €
3A	34,28 €
3	32,42 €
4	31,10 €
5	29,66 €
6	27,75 €

SETTORE DELLA PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
A1S	37,80 €
A1S	35,14 €
A2	32,91 €
A3	30,14 €
A4	28,55 €
B1	37,01 €
B2	30,40 €
B3S	29,59 €
B3S	28,62 €
B4	27,15 €

fr

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SETTORE ALIMENTARE - AZIENDE NON ARTIGIANI FINO A 15 DIPENDENTI	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
1	59,96 €
QUADRO	61,96 €
2	53,45 €
A	39,66 €
B	36,24 €
3	45,85 €
C	34,18 €
D	32,25 €
4	41,51 €
E	30,25 €
5	38,26 €
6	36,09 €
7	33,92 €
8	31,75 €

- ART. 13: TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA:

Le parti intendono che il trattamento di malattia deve riferirsi e applicarsi a tutti i dipendenti di ogni mansione e livello.


Udine, 28 febbraio 2024

Confartigianato Impresa FVG

Graziano Tilatti



FAI-CISL



CNA Friuli-Venezia Giulia

Maurizio Meletti



FLAI-CGIL



UILA-UIL

